



**Massimiliano Fossati**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A  
Revisore dei Conti  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

**Fossati Cav. Faliero**

Consulente Tributario  
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: SRL E ORGANI DI CONTROLLO**

Il Decreto Legge n.91/14, in attesa di conversione in legge apporta talune modifiche alle norme del diritto societario. A seguire si riportano brevi cenni alle novità e si analizzano le conseguenze che le medesime determinano sull'obbligo di nomina o di mantenimento del Collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

**Le modifiche apportate al codice civile**

In particolare, per quanto di interesse:

- viene ridotto a 50.000 euro l'ammontare del capitale minimo delle Spa;
- viene eliminato l'obbligo di nomina del Collegio sindacale per le Srl che abbiano un capitale sociale almeno pari a quello minimo per le Spa.

Ne deriva che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata rimane obbligatorio solo al ricorrere delle seguenti casistiche:

- 1) società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) società che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) società che, per due esercizi consecutivi, hanno superato due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore viene a cessare se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui al punto 3 non vengono superati.

**La situazione per le Srl già dotate di Collegio sindacale**

Alla luce delle modifiche sopra descritte, si poteva presentare la situazione di molte società che, pur avendo nominato il Collegio sindacale nel passato, per essere dotate di un capitale sociale almeno pari a quello delle Spa (in precedenza 120.000 euro), si trovassero ora a non avere più alcun obbligo giuridico in tal senso, quando non fossero ricorrenti le casistiche sopra evidenziate.

Che fare, allora, con l'organo di controllo in carica?

Nel caso di revisore non vi sarebbero stati grandi problemi, posto che il D.M. n.261/12 già prevede una giusta causa di revoca nel caso del venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la nomina.

Situazione più complessa, invece, per il Collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale; in giurisprudenza si contrapponevano differenti teorie che consigliavano estrema cautela.

Il disegno di legge di conversione del D.L. n.91/14, come approvato al Senato, regola specificamente questa situazione, rendendo legittima la revoca per giusta causa dell'organo di controllo in carica (anche Collegio sindacale), essendo venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Trattandosi però di una "giusta causa di revoca" sembrerebbe necessaria non solo una apposita decisione dei soci, ma anche un intervento specifico del Tribunale, sollecitato da un intervento dell'organo amministrativo, affinché sia acclarata la sussistenza del presupposto.

Se così fosse, ci permettiamo di osservare, si creerebbe, forse, un inutile intasamento dei Tribunali e, per conseguenza, appare legittimo sperare che la decisione sia assunta con assunzione di responsabilità a carico dell'organo amministrativo (che propone) e dei soci (che accettano).

La disposizione è, evidentemente, una sorta di aiuto alle società sul versante economico, in quanto consente loro di alleggerirsi di un costo di natura amministrativa.

Certo, valutare l'organo di controllo esclusivamente sul versante economico appare limitativo e fuorviante, cosicché ciascuno sarà libero di mantenerlo, ove ne apprezzi l'operato, oppure di revocarlo, ove ritenga più urgente il risparmio

di costi.

Trattandosi di una vera e propria novità, si consiglia agli amministratori una estrema cautela e, quantomeno, l'attesa della definitiva conversione in legge del decreto ed eventuali chiarimenti sulle modalità pratico operative per giungere all'obiettivo sopra illustrato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***Studio Fossati***

Via Tevere, 13 – 50053 EMPOLI (FI) – Casella Postale 668 – Tel 0571 590157 / Fax 0571 1606854 – C.F. / P.I. 04745680480  
Mobile: Massimiliano 3393120320 – Faliero 333 2294896  
[www.fossatistudio.it](http://www.fossatistudio.it) – E-mail: [fossatistudioassociato@virgilio.it](mailto:fossatistudioassociato@virgilio.it) [info@fossatistudio.it](mailto:info@fossatistudio.it)